MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Art. 4

Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unita' previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalita' nell'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2008, non più in vigore dal 1 marzo 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-straordinarie-in-materia-di-risorse-idriche-e-di-protezione/art-4-continuita-operativa-della-commissione-tecnica-di-verifica-dell/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it